Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Sabato, 22 maggio | Numero 120

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 640 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuto che nei ruoli organici del personale dipendente dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette, approvati col Nostro decreto 2 ottobre 1919, n. 1801, sono attualmente vacanti 538 posti di sotto ispettore di dogana, 100 posti di ufficiale doganale, 18 di ufficiale elettrotecnico, 88 di ufficiale tecnico delle tasse di fabbricazione e 119 di ufficiale daziario;

Riconosciuta l'urgente necessità di colmare le vacanze sopraccennate per le accresciute esigenze dell'Amministrazione doganale e delle imposte indirette;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato a provvedere, mediante concorsi per titoli, alle nomine di impiegati nell'Amministrazione esterna delle dogane ed imposte indirette, fino a coprire la metà dei posti attualmente vacanti nei primi gradi delle varie categorie di impiego retribuito.

Per le carriere che si iniziano col volontariato i vincitori dei rispettivi concorsi conseguiranno l'impiego retribuito dopo aver compiuto il tirocinio in qualità di volontario, secondo le norme regolamentari.

Art. 2.

Con decreto dello stesso ministro delle finanze saranno stabilite le modalità con cui verranno regolati i sopraccennati concorsi.

Art. 3.

Agli impiegati di II e III categoria delle dogane ed a quelli del dazio consumo governativo e delle tasse di fabbricazione che, forniti dei richiesti titoli, prendessero parte e riuscissero vincitori del concorso ai posti di categorie superiori, sarà concessa la dispensa dal volontariato per il conseguimento del primo stipendio del nuovo impiego.

Art 4.

Il ministro delle finanze è anche autorizzato a nominare ai posti messi, come sopra, a concorso, i candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine di merito, in

sostituzione di quelli che, essendo stati dichiarati vincitori del concorso, non possano per qualsiasi motivo, conseguire la nomina od assumere servizio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER — LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 608 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno in data 24 settembre 1919, n. 44,576, con cui sono stati indetti gli esami di idoneità al grado di sottocapo guardia delle carceri;

Ritenuta la necessità di consentire agli agenti di custodia che prestano servizio nelle carceri di Rodi ed in quelle di Tripoli e che saranno ritenuti meritevoli di essere ammessi ai predetti esami, di poter sostenere le prove d'esame scritte ed orali nelle stesse sedi in cui si trovano, davanti ad apposite Commissioni locali da costituirsi in maniera analoga alle Commissioni provinciali, istituite per gli agenti di custodia che prestano servizio nel Regno, ai termini dell'art. 51 del regolamento in data 24 marzo 1907, numero 150, salvo il giudizio di revisione dei temi scritti da parte della Commissione centrale del Ministero dell'interno, in conformità dell'art. 52 del regolamento stesso;

Ritenuta pure la necessità di consentire agli agenti di custodia addetti alle carceri di Derna ed a quelle di Bengasi, che saranno ammessi ai predetti esami di poter sostenere le prove di esame davanti alla speciale Commissione locale che sarà costituita a Tripoli;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per gli agenti di custodia addetti alle carceri giudiziarie di Rodi e che saranno ammessi a sostenere gli esami d'idoneità ai posti di sottocapoguardia delle carceri, è istituita una Commissione locale d'esame composta nel modo seguente:

1° commissario per l'amministrazione delle isole occupate dall'Italia nell'Egeo, presidente;

2° procuratore del Re di Rodi, componente;

3° ragioniere di prefettura in servizio presso il Commissariato predetto, componente.

Art. 2.

Per gli agenti di custodia addetti alle carceri di Derna, Bengasi e Tripoli, che saranno ammessi agli esami di idoneità al grado di sottocapo guardia è istituita una Commissione locale d'esame con sede a Tripoli composta nel modo seguente;

1° segretario generale del Governo di Tripoli, presidente.

2° procuratore del Re presso il tribunale di Tripoli, componente;

3° direttore delle carceri giudiziarie di Tripoli, componente.

Art. 3.

Tanto nell'una che nell'altra Commissione un impiegato civile scelto dal presidente eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 4.

Le due predette Commissioni saranno responsabili della rigorosa osservanza delle norme stabilite per gli esami di tutti gli agenti carcerari, dal regolamento 24 marzo 1907, numero 150, e dalla circolare del Ministero dell'interno in data 1° ottobre 1919, numero 44.576.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1861, modificato cogli altri decreti Luogotenenziali 12 novembre 1916, n. 1551, 16 settembre 1917, n. 1531, 23 maggio 1918, n. 712 8 settembre 1918, n. 1288, e 30 marzo 1919 n. 514, e col Nostro decreto 27 novembre 1919, n. 2310, col quale è stata ricostituita la Commissione centrale di cui all'art. 101 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo secondo e terzo capoverso dell'art. 1 del citato decreto 23 dicembre 1915, n. 1861, sono sostituiti dai seguenti:

un presidente di sezione del Consiglio di Stato, presidente

un presidente di sezione o consigliere della Corte di cassazione, membro;

un presidente di sezione o consigliere della Corte dei conti, membro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 2664. Regio decreto 4 settembre 1919, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Ottaiano (Napoli) viene ripartito fra

questo Comune e la frazione di Terzigno, eretta in Comune autonomo, nelle rispettive somme di L. 13.344 08 e L. 6693,27, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

N. 2665. **Regio decreto 20 luglio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico consolidato a carico del comune di Avigliana (Torino) viene rettificato da L. 11.306,52 in L. 12.899,52, con decorrenza dal 27 gennaio 1919.

N. 560. **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'onere di culto a carico dell'Opera pia Malacrida in Bormida è trasformato a favore dell'assistenza all'infanzia.

N. 561. **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente ai patrimoni delle Confraternite della Buona Morte ed altre, in Genazzano è parzialmente trasformato a favore del locale ospedale.

N. 571. **Regio decreto 29 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, vengono soppressi uno dei due posti di notaro assegnati al comune di Bagni di Lucca ed i posti notarili assegnati a Chiesina Uzzanese, frazione del comune di Uzzano, ed a Ruosina, frazione del comune di Stazzema, nel distretto notarile di Lucca.

N. 586. **Regio decreto 29 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della marina, vengono dichiarate di pubblica utilità le opere interessanti la R. marina nel comune di Catania.

N. 591. **Regio decreto 22 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, viene eretta in Ente morale con il nome « Fondazione a ricordo della 66ª divisione fanteria ed a favore dei militari di truppa della brigata Savona (15° e 16° reggimento fanteria) » l'offerta di L. 6200 nominali in cartelle di rendita 5 0[0, provenienti dal Comando della disciolta 66ª divisione, a favore dei reggimenti summenzionati, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 593. **Regio decreto 25 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Fagnano Olona (Milano), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa d'esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 594. **Regio decreto 25 marzo 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'industria, commercio e lavoro, la « Società romana di mutuo soccorso fra i sordo-muti, con sede in Roma », viene eretta in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 596. **Regio decreto 18 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Isabella Burgonzio », con sede nel comune di Rivarone (Alessandria), è eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 599. **Regio decreto 25 aprile 1920**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, l'Istituto industriale milanese « Giacomo Feltrinelli », in Milano, viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico relativo.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 1° aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Novellara (Reggio Emilia).*

SIRE!

L'Amministrazione comunale di Novellara è da tempo in crisi per l'aspra lotta sorta in seno al Consiglio tra la maggioranza socialista e la minoranza, costretta a dimettersi, per tema d'incorrere in gravi responsabilità.

Tre successive inchieste hanno accertato che, lungi dal ritornare sulla via della legalità, l'Amministrazione in carica, per quanto vi fosse più volte richiamata, ha persistito nel compiere abusi ed irregolarità, trascinando il Comune in un gravissimo dissesto finanziario.

In questi ultimi tempi, infatti, la situazione si è resa peggiore, poichè si sono previsti mutui per determinate opere e nel corso dell'esercizio si sono abbandonati per deliberarne altri per scopi diversi, si sono deliberate variazioni sui progetti e conseguenti mutui suppletivi; si è dato mano a lavori prima che essi fossero definitivamente approvati, e quindi necessità di anticipazioni e mutui cambiari.

Inoltre i vari fondi vengono invertiti, a seconda del bisogno, e si stornano fondi dalla competenza a favore dei residui passivi, mentre si confondono spese ordinarie da fronteggiarsi con entrate effettive, con spese straordinarie che debbono gravare sui mutui.

All'enorme e disordinato arretrato della contabilità, non resa dal 1913, non può porre sollecito e completo rimedio l'attuale Amministrazione, ridotta ad otto consiglieri tra i più incapaci.

Aggiungasi poi il disordine degli uffici municipali, diretti da un segretario negligente e partigiano, e l'abbandono dei pubblici servizi.

Questo stato anormale di cose impressionò dapprima la minoranza consigliare, che rassegnò le dimissioni nel maggio 1909; ma altri quattro consiglieri della stessa maggioranza socialista, in essi compresi il sindaco ed un assessore, hanno creduto di abbandonare la carica.

Recentemente poi il servizio annonario, che ha dato luogo a lamenti continui pel modo irregolare con cui veniva gestito, è rimasto senza direttiva e controllo, poichè il presidente della cooperativa locale, che ne aveva assunto la direzione, per incarico della Giunta municipale, si è dimesso, senza presentare i conti, ed il Comune ha sborsato lire 30 mila, senza sapere come e dove siano state spese e da chi debba ripeterle.

Per tal fatto, particolarmente, gli animi sono eccitati, ed in vista del crescente disordine amministrativo che mantiene conturbata e scontenta la popolazione, e del disgregamento della compagine del partito della stessa maggioranza, si rende necessario, come ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'8 marzo, lo scioglimento del Consiglio comunale, anche per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di

Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Novellara, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. rag. Adolfo Rovetti è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell 11 aprile 1920, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pianura (Napoli).

SIRE!

A causa del discredito in cui era caduta l'Amministrazione comunale di Pianura, per l'insufficienza dimostrata nella gestione della civica azienda, dei 15 consiglieri in carica, sui venti assegnati al Comune, 12 hanno presentato le dimissioni.

In tale situazione, e poichè non era possibile far ritirare le dette dimissioni, per le quali il numero dei consiglieri in carica veniva ad essere minore del terzo, si è dovuto provvedere con l'invio di un commissario prefettizio, e si rende indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio per convertire in Regio il commissario predetto.

Al che, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso in adunanza 30 marzo 1920, provvede l'unito schema di decreto che si ha l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1959;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pianura, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giovanni Allocca è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative alla entrata e alla uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433, col quale è data facoltà al ministro degli affari esteri di dare disposizioni, d'accordo col ministro dell'interno, in materia di passaporti;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1919, che modifica il comma primo dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895;

Visto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 1093, concernente il rilascio del passaporto per i cittadini che sono o si presumono emigranti;

Ritenuta l'opportunità di estendere a mesi quattro il termine di validità del visto al passaporto per l'uscita dal Regno di coloro che si recano oltre lo stretto di Gibilterra od il canale di Suez;

Di concerto col ministro dell'interno;

Decreta:

Ai commi secondo e terzo dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, sono sostituiti i seguenti:

« Per coloro che si recano da un porto del Regno oltre lo stretto di Gibilterra o il canale di Suez, il termine indicato è di mesi quattro.

« Il visto è gratuito e può essere rifiutato o revocato da un'autorità circondariale di pubblica sicurezza anche per motivi di pubblico interesse ».

Roma, 29 marzo 1920.

NITTI.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto in data 6 aprile 1920, n. 405;

Visto il R. decreto in data 22 aprile 1920, n. 507;

Decreta:

Art. 1.

È data facoltà ai giornali quotidiani, la cui tiratura media dei primi quattro mesi del 1920 non abbia superato le 15.000 copie per numero, ed ai periodici politici che escono non più di tre volte la settimana, di vendersi a 10 centesimi per copia.

Tale facoltà non è estesa ai supplementi di quei giornali che non sono considerati nel presente decreto.

Art. 2.

I giornali che, trovandosi nelle condizioni di cui al 1° articolo del presente decreto, vorranno valersi della facoltà ad essi concessa, dovranno, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, comunicare, con lettera raccomandata al locale prefetto ed al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, reparto carta, che intendono optare per la vendita a 10 centesimi ed indicare la loro tiratura media del primo quadrimestre 1920.

Essi non potranno pubblicarsi in numero di pagine superiore a due e potranno mantenere inalterati i prezzi di abbonamento e di cessione ai rivenditori quali erano prima dell'entrata in vigore rispettivamente, del decreto Reale 22 aprile 1920, n. 507, e del decreto Ministeriale 6 maggio 1920.

Art. 3.

I giornali che abbiano optato per la vendita a 10 centesimi e vengano ad avere in seguito e per un periodo di due mesi una tiratura media superiore alle 15.000 copie per numero, dovranno darne comunicazione al prefetto ed al Ministero dell'industria, commercio e lavoro e non potranno più valersi della facoltà di cui al 1° articolo del presente decreto.

I giornali che dopo l'entrata in vigore del presente decreto vengano a ridurre, per un periodo di due mesi, la loro tiratura entro il limite di cui all'art. 1, potranno valersi della facoltà concessa dal presente decreto, uniformandosi alle disposizioni di cui all'art. 2 e del 1° comma di questo articolo.

Art. 4.

Le contravvenzioni al presente decreto saranno punite a norma dell'art. 3 del R decreto 6 aprile 1920, n. 405, e art. 8 del R. decreto 22 aprile 1920, n. 507.

Roma, 19 maggio 1920.

Il ministro: FERRARIS.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto gli avvisi di concorso in data 10 febbraio 1920 riguardanti i posti:

a) di insegnante di italiano, storia e geografia;

b) di insegnante di disegno professionale di ornato e di storia dell'arte;

c) di segretario-economo,

nella R. scuola industriale femminile « P. Scalcerle » di Padova;

Considerato l'attuale stato dei servizi postali del Regno;

Decreta:

Il termine del 30 aprile 1920 stabilito per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi di insegnante d'italiano, storia e geografia, di insegnante di disegno e di segretario-economo nella R. scuola industriale femminile « P. Scalcerle », di Padova, è prorogato al 15 maggio 1920.

Roma, 25 aprile 1920.

Il ministro: LA PEGNA.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49, e i decreti 20 gennaio, 23 giugno 1919, n. 1063, e 24 aprile di questo Sottosegretariato;

Decreta:

Articolo unico.

I prezzi di cessione dei formaggi sardi da parte dell'Ufficio speciale per l'esportazione del formaggio di Macomer sono fissati nella misura seguente:

Pecorino tipo romano, fiore sardo, tipo nazionale, L. 690 a quintale.

Baccellone, L. 550 a quintale.

Provolone e caciocavalli, L. 750 a quintale.

I prezzi sopra indicati s'intendono per merce resa franco vagone partenza, e sono gravati di una quota non inferiore a L. 50 per merce eventualmente resa franco vagone porto continente.

Roma, 18 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Visti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49 e 23 giugno 1919, n. 1063;

Visto il R. decreto 15 agosto 1919, n. 1448;

Visti i propri decreti 1° settembre 1919, costitutivo del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino, 30 settembre e 13 dicembre 1919;

Decreta:

Articolo unico.

Il prezzo di cessione del formaggio pecorino romano da parte del Sottosegretariato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari e presso del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del formaggio pecorino in Roma è fissato in L. 660 a quintale, merce resa franco vagone partenza.

Il Consorzio metterà a disposizione del Sottosegretariato di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari il formaggio salato e maturo, secondo le consuetudini, al prezzo di L. 650 per quintale merce resa franco stazione partenza.

Della differenza prezzo sarà disposto a norma dell'art. 18 del decreto 1° settembre 1919.

Roma, 18 maggio 1920.

Il sottosegretario di Stato: SOLERI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Ufficio speciale per le nuove Provincie

IL COMMISSARIO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Visto il R. decreto 24 luglio 1919, n. 1251;

Vista l'Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 17 giugno 1919, allegato G;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

DECRETA:

Art. 1.

La tassa di bollo sulla vendita di oggetti preziosi, di cui all'articolo 1° della Ordinanza del Comando supremo del R. esercito 14 luglio 1917, estesa a tutti i territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, con l'allegato G della successiva Ordinanza 17 giugno 1919, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 28 giugno 1919, n. 153, è modificata come segue:

a) vendite al pubblico di vasellame, posaterie ed oggetti di argento, compresi gli orologi, quando il prezzo supera L. 25:

per ogni 100 lire del prezzo di vendita, tassa L. 10;

b) vendite al pubblico di gemme, perle, gioielli, vasellame e posaterie d'oro, e di ogni altro oggetto confezionato con metalli preziosi, compresi gli orologi, quando il prezzo supera L. 25:

per ogni 100 lire del prezzo di vendita, tassa L. 15.

Sono esenti da tassa le vendite:

a) delle cose pignorate presso i Monti di pietà;

b) degli oggetti d'oro e di argento di prezzo non superiore a lire venticinque;

c) delle fedi matrimoniali consistenti in un semplice cerchio di oro, senza ornamento di perle o di pietre di qualsiasi specie.

La tassa non è dovuta sulla vendita a chiunque fatta direttamente dai privati proprietari degli oggetti e nelle vendite fatte dai fabbricanti degli oggetti preziosi alle persone che ne esercitano il commercio.

Per ogni vendita è obbligatorio il contemporaneo rilascio all'acquirente di ricevuta o fattura, con la indicazione del prezzo di ciascun oggetto venduto e della tassa relativa.

Quando tali ricevute o fatture si riferiscano ad oggetti assoggettati alla tassa di cui ai comma precedenti, non è dovuta sulle medesime altra competenza di bollo.

Art. 2.

Ogni infrazione alle disposizioni della tassa di bollo sulla vendita di oggetti preziosi, non prevista dal n. 5 della circolare 15 luglio 1917, n. 71,226 del Comando supremo del R. esercito (Segretariato generale per gli affari civili), pubblicata in appendice all'Ordinanza 17 giugno 1919 di cui all'articolo precedente è punita con la penale di L. 100.

La chiusura dell'esercizio contemplata dal suddetto n. 5 potrà essere promossa soltanto dall'autorità provinciale di finanza.

Art 3

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore il 1° giugno 1920.

Addì 20 aprile 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

Nota. — Identico decreto è stato emanato dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

COMMISSARIATO GENERALE CIVILE
PER LA VENEZIA GIULIA

Veduto il R. decreto 24 luglio 1919, n 1251;

Veduto il R. decreto 24 corrente, n. 473;

Veduto il dispaccio n. 3236, in data 28 corrente, della presidenza del Consiglio dei ministri;

ORDINA:

Art 1.

Impregiudicati i procedimenti disciplinari ai termini delle prammatiche di servizio e la eventuale azione penale, il personale

del cessato regime delle Amministrazioni statali e ferroviaria che volontariamente abbandoni il servizio o presti opera tale da interrompere e perturbare la continuità e la regolarità del servizio stesso, sarà sospeso dagli emolumenti di servizio per la durata della infrazione ai doveri d'ufficio.

Art. 2.

Il commissario generale civile e, verso delega, i capi delle Amministrazioni regionali sono autorizzati a disporre la detta sospensione previo accertamento della infrazione.

Art. 3.

Il commissario generale civile potrà adottare i provvedimenti di di cui all'art. 1°, se necessari per ragioni di ordine pubblico, nei riguardi del personale dipendente dagli Enti autonomi.

Art. 4.

La presente ordinanza andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nell'*Osservatore triestino*.

Trieste, 29 aprile 1920.

Il commissario generale civile: MOSCONI.

IL PRESIDENTE

della Commissione per i danni marittimi di guerra

Ritenuto che il commissario del Governo, con sua istanza 12 maggio corr., ha chiesto che la Commissione per i danni marittimi di guerra voglia procedere al giudizio sulla nazionalità di 3 casse di cotone goods, distinte con i numeri 7258, 7259, 7260, relative alla polizza n. 109, reclamate dalla ditta Gellatly Hankey & C., merci trovate a bordo del piroscafo austriaco *Ambra*;

Ritenuto che il commissario del Governo ha eseguito il deposito della istanza medesima nella segreteria della Commissione per i danni marittimi di guerra insieme al fascicolo degli atti;

Viste le norme regolamentari in data 14 settembre 1915 per i giudizi sulla nazionalità delle merci trovate a bordo delle navi mercantili nemiche sequestrate allo scoppio delle ostilità;

Decreta:

È dato atto dell'avvenuto deposito presso la segreteria della Commissione per i danni marittimi di guerra dell'istanza del commissario del Governo, insieme al fascicolo degli atti relativi per il giudizio sulla nazionalità di 3 casse di cotton goods, distinte coi numeri 7258, 7259, 7260, relative alla polizza 109, reclamate dalla ditta Gellatly Hankey & C., trovate a bordo del piroscafo austriaco *Ambra*.

Si manda al segretario della Commissione tanto per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, quanto per le comunicazioni prescritte.

Roma, 17 maggio 1920.

Il presidente: *Martino*.

Il segretario: *Curcio*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Letta la richiesta 12 gennaio 1920, depositata nella segreteria del Collegio centrale 15 gennaio 1920, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa dei fondi denominati « Sant'Ilario » e « Piana del Pozzo », siti in territorio di Viterbo (in contrada Montiliano) di proprietà dell' « Ospedale dei poveri » di Montefiascone, amministrato dalla locale Congregazione di carità.

I due fondi formano un unico accorpamento di ha. 169.86 70 confinanti a nord con Jacopini, via provinciale per Marta, Bacchi e Bracolini; ad est con Mezzetti, Carelli, Savignoni, Volpini e fosso del Lauro; a sud con fosso del Lauro, Minucci, Moscini e Bacchi; ad ovest con Pieri, Minucci e Bracalone.

Distinti in catasto: *a*) Piana del Pozzo: mappali 99 sub. 1 - 99 sub. 2 e 100; *b*) Sant'Ilario: mappali 137-138 sub. 2-B - 139 sub. 1 - 139 sub. 2-A - 140 sub. 1 - 140 sub. 2-C - 144 sub. 1 - 144 sub. 2 - 145 - 149 - 150 - 151 sub. 1 - 151 sub. 2 - 151 sub. 3 - 156 sub. 1 - 156 sub. 2 - 160 sub. 1 - 160 sub 2 - 164 sub. 1 - 164 sub. 2 - 355 - 357-E - 358-G - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 378 - 385.

Udita la relazione del consigliere comm. Coppola;

Visti gli atti e documenti;

IL COLLEGIO

Osserva che la suaccennata richiesta venne comunicata al cav. Generoso Carelli, presidente della Congregazione di carità di Montefiascone, con lettera raccomandata come da ricevuta di ritorno 24 gennaio ultimo scorso e non è stata opposta veruna contraria deduzione.

I suddetti fondi Sant'Ilario e Piana del Pozzo appartenenti all'Ospedale dei poveri di Montefiascone e amministrati dalla predetta Congregazione, come patrimonio di una Opera pia, sono compresi nel novero di quelli contemplati dal n. 2 dell'art. 9 regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55.

Come dalla relazione alligata alla richiesta, l'Opera si propone la coltivazione di viti ed olivi a filari con l'impianto di un canneto nella striscia di terra lungo il fosso del Lauro e con la sistemazione del terreno tracciando i fossi necessari per la raccolta delle acque piovane quasi ovunque paralleli ai filari medesimi, nei riguardi della piantata di Sant'Ilario l'affidamento ad un sol contadino per un possibile notevole miglioramento, come quello dei piccoli fondi vicini, e per il rimanente la divisione in quote con impianti di filari di viti e di olivi e di viti e fruttiferi, con coltura negli interfilari di frumento avvicendato con leguminose da foraggio e da seme. La comparazione tra lo stato attuale di coltura irrazionale, descritto nella menzionata relazione, e quello prospettato dall'Opera che si assicura favorito dalla natura e dalla esposizione del terreno può assurgere a dimostrazione della importanza della trasformazione culturale anche perchè nulla si oppone in contrario.

Quindi si deve accogliere la richiesta.

Per tali motivi

IL COLLEGIO

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10, prima parte, del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 R. decreto 22 agosto stesso anno, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi « Sant'Ilario » e « Piana del Pozzo », di proprietà dell'Ospedale dei poveri, amministrati dalla Congregazione di carità di Montefiascone, individuati come sopra, nella loro ubicazione, confini, estensione e dati catastali;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Deliberato il 24 febbraio 1920.

Nonis — Coppola, estensore — *Gatti — Brizi — Zattini — avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 29 febbraio 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 4 marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale pro-combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale nel Ministero d'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 12 gennaio 1920, del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, depositata il 15 detto mese nella segreteria di questo Collegio, comunicata il 12 gennaio alla Congregazione di carità di Montefiascone (Roma), nella persona del presidente sig. cav. Generoso Carelli, la quale Congregazione è amministratrice dell'« Ospizio Falisco di Montefiascone »; e ciò nei modi prescritti dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, esistente in atti, senza che se ne ricevessero in risposta osservazioni o deduzioni;

Premesso che il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ha, come sopra, richiesto il trasferimento al proprio patrimonio di due fondi rustici, appartenenti al menzionato Ospizio Falisco in Montefiascone, amministrato dalla locale Congregazione di carità; il primo denominato Belvedere, in territorio di Montefiascone, contrada Valle Ferone, accatastato alla partita 756, sezione III, ai numeri di mappa 95, 231 e 232, della superficie di ha. 13,88,40; il secondo denominato Lucrino, in detto territorio, contrada Fico, accatastato alla partita 756, sezione V, ai numeri di mappa 11 sub. 1, 11 sub. 2, 12 sub. 1, 12 sub. 2, 13 sub. 1, 13 sub. 2, 20 sub. 1, 20 sub. 2, 21, 22, 23, 225, 223, 227, 228 e 229, della superficie di ettare 55,34,60; i numeri di mappa componenti tali fondi risultano dal certificato catastale annesso alla richiesta;

Ritenuto che la richiesta viene avanzata ai termini dell'art. 9, n. 2, e dell'art. 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore Brizi;

Considerato che indubbiamente i fondi rustici richiesti sono suscettivi di importanti trasformazioni culturali, le quali del resto, si riscontrano effettuate in zone analoghe del territorio.

Ed infatti, quanto al fondo Belvedere ove mancano fabbricati e gli animali vi permangono soltanto per il pascolo e per il tempo necessario ai lavori culturali, il terreno, che è tutto seminativo, si conduce col turno di coltura di grano e pascolo, con ritorno del primo a scadenza più o meno lunga, secondo i tradizionali metodi.

Quanto al fondo Lucrino, esso è destinato in grande parte a pascolo di ovini e di bovini, anche nella sua porzione di seminativo olivetato: esso ha una casa rurale ed una stalla; vi mancano animali permanentemente stabulati.

In tali condizioni dei due fondi, niun dubbio che vi sia campo ad importanti trasformazioni culturali.

Difatti nel fondo Belvedere, di terreno a limitata ed uniforme pendenza, la trasformazione che l'Opera si prefigge, consiste, essenzialmente, in piantagioni legnose a filari, e coltivazione erbacea, intercalare, sulla base di una rotazione razionale, con l'introduzione della leguminosa foraggera o da granella.

Nel fondo Lucrino, poi, propone la piantagione a viti ed olivi, con notevole estensione di vigneto specializzato; alla quale trasformazione il fondo, per certo si presta.

Considerato che il terreno appartiene ad un'Opera pia, onde rientra fra quelli menzionati dall'art. 9, n. 2, del citato regolamento legislativo.

Per tali motivi:

IL COLLEGIO

letti e applicati gli articoli 10 del regolamento legislativo, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, num. 55, e 7 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, numero 1612.

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei due fondi rustici superiormente indicati e specificati nella loro superficie e rispettiva ubicazione, appartenenti all'Ospizio Falisco di Montefiascone, amministrato dalla locale Congregazione di carità.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata insieme ai documenti relativi negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 10 febbraio 1920.

Nonis — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi*, estensore — *Zattini* — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 10 febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 12 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani*.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero dell'agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo di Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta 9 dicembre 1919 19 gennaio 1920, depositata nella segreteria di questo Collegio il 21 gennaio 1920, con la quale il Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti domanda il trasferimento al proprio patrimonio del terreno

in vocabolo « Fontanavecchia », di proprietà della Confraternita del SS. Sacramento in Morlupo (Roma), distinto in catasto di tale Comune ai numeri di mappa 1877 e 1878, di detto vocabolo, per la superficie complessiva di ha. 0,52,30;

Ritenuto che la richiesta venne comunicata alla Confraternita proprietaria, e per essa al priore, sig. Paluzzi Francesco, residente in Morlupo, nei modi di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, come è anche comprovato dalla ricevuta postale di ritorno, esistente in atti;

Ritenuto che la richiesta viene fatta a termini degli articoli 9, n. 2, e 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

Udito il relatore Brizi;

Considerato che il terreno richiesto deve ritenersi suscettibile di importanti trasformazioni culturali. Difatti dalla relazione annessa alla richiesta risulta che esso è pianeggiante, di natura argillosa, profondo, con sottosuolo pure argilloso; mentre è privo di alberatura, e la cultura erbacea che vi si esercita è quella basata sul turno di terzeria, secondo l'uso locale. Il terreno si presta ad essere investito a piantagione leguminosa, anche con viti disposte a filari, dedicandosi gli interfilari a coltivazione erbacea, regolata da una razionale rotazione, con la adozione di piante leguminose: ciò, del resto, che si prefigge l'Opera nazionale nel suo progetto;

Considerato che il terreno richiesto è di proprietà di un Ente pubblico, come comprende l'art. 9, n. 2, del regolamento legislativo su menzionato;

Ritenuto che nessuna eccezione o deduzione è pervenuta dall'Ente proprietario;

Per questi motivi:

IL COLLEGIO

Letti ed applicati gli articoli 9, n. 2, e 10 del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, 5 e 7 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Ordina il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del terreno superiormente indicato e specificato nella sua superficie e rispettiva ubicazione e nei suoi dati catastali, appartenente alla Confraternita del SS. Sacramento di Morlupo.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, negli uffici di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 del mese di febbraio 1920.

Nonis — *Coppola* — *Gatti* — *Brizi*, relatore — *Zattini* — *A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio arbitrale il dì 29 febbraio 1920.

A. Castellani, segretario.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1° marzo 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse.

Con R. decreto dell'11 aprile 1920:

Cannonero Enrico, ricevitore principale del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto del 18 marzo 1920:

Brissa dott. Umberto, ricevitore principale del registro, è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute dal 4 stesso mese.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 20 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.60	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84.93	—

Corso medio dei cambi

del giorno 20 maggio 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 141,04 — Londra 76 71 — Svizzera 353,89 — Spagna .... — New York 20 89 — Oro 304 14

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 21 maggio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79. 48	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84. 98	—

Corso medio dei cambi

del giorno 21 maggio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139,43 — Londra 74,97 — Svizzera 34?,01 — Spagna ... New York 1952 — Oro 297.24.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 26 febbraio 1920:

Nascioli Narciso, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 febbraio 1920.

Di Pretoro Eliseo, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 28 ottobre 1919.

Comanducci Arduino, tenente amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 settembre 1919.

Comanducci Arduino, tenente amministrazione, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio effettivo, dal 27 dicembre 1919.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Masotto Leopoldo, tenente veterinario, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento, dal 16 marzo 1920.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.